

COMUNE DI CALVI RISORTA
PROVINCIA DI CASERTA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI

Visto l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011, n. 201, convertito in legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, commi 639 e ss., della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);
Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 08/09/2014 e s.m.i.

INFORMA

che entro il **16 DICEMBRE 2015** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2015.

SOGGETTI PASSIVI: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto quelli esenti ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del d. lgs. n. 23/2011 e quelli, di seguito elencati:

1) L'abitazione principale e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
3) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
4) La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purchè non censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.
6) I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
7) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

BASE IMPONIBILE:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D. Lgs. n. 504/92). In proposito il comune, con deliberazione di giunta comunale n. 34/2006, ha determinato tali valori in riferimento alla classificazione urbanistica di zona, come di seguito indicati:
- o **zone residenziali di tipo "B" interne ed esterne ai piani di recupero € 44,95 al metro quadrato;**
 - o **zone residenziali di tipo "C" € 31,45 al metro quadrato;**
 - o **zone per insediamento di attività produttive già urbanizzate € 26,93 al metro quadrato;**
 - o **zone per insediamento di attività produttive non urbanizzate € 15,00 al metro quadrato.**
- È fatta salva la possibilità per il comune di adeguare detti valori per il corrente anno nei termini ed alle condizioni stabilite dalla normativa in materia.
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 75 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).
- **Aliquote:** i contribuenti devono effettuare il versamento della rata di acconto dell'IMU, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni approvate con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30-07-2015 e non ancora modificate per il corrente anno, di seguito riportate:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze (A1/A8/A9)	0,40%
Tutti gli altri immobili	1,06%

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, **anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo**. È assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DETRAZIONE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00 da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'articolo 13, comma 8-bis, del decreto legge n. 201/2011.

CALCOLO DELL'IMPOSTA: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni.

L'imposta relativa alle diverse tipologie di immobili va versata al comune, ad eccezione di quella calcolata sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012, ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, ed al comune il gettito derivante dall'incremento dello 0,30 per cento.

L'importo della seconda rata/saldo, scadente il 16/12/2015, è pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione sopra indicate.

PAGAMENTO: il versamento dell'imposta, per la rata in scadenza al **16/12/2015**, deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali)**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è B445.** Nel versamento è necessario separare, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, la quota comunale (0,30%) da quella statale (0,76%). L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se la frazione è superiore a detto importo. Non è dovuto il versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno è inferiore ad € 5,00.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Terreni agricoli	3914	=====
Aree fabbricabili	3916	=====
Altri fabbricati	3918	=====
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Il Sindaco
Dott. Giovanni Marrocco

Il Responsabile del Settore Tributi
Dott. Gianpaolo Raffaele Russo